Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 ottobre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-55
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL 4 OTTOBRE 1948:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Beni asportati dai tedeschi e recuperati - Primo elenco.

(4286)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1948, n. 1191.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Aune del comune di Sovramonte (Belluno).

N. 1191. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno e Feltre in data 19 giugno 1947, integrato con postilla 18 agosto dello stesso anno, relativo all'erezione della parocchia di San Pietro Apostolo, in frazione Aune del comune di Sovramonte (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1948, n. 1192.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Rocco, in frazione Vibbiana del comune di San Romano in Garfagnana (Lucca).

N. 1192. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Massa in data 27 ottobre 1909, integrato con successivo decreto 30 marzo 1947, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata di San Rocco, in frazione Vibbiana del comune di Romano in Garfagnana (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1948, n. 1193.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Lourdes, in località Grotte del comune di Furci Siculo (Messina).

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, integrato con postilla 1° gennaio 1946, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria di Lourdes, in località Grotte del comune di Furci Siculo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1948.

Conferma dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente Nazionale Metano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, sulla costituzione dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il regio decreto 29 gennaio 1942, n. 808, col quale venne approvato lo statuto dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, con il quale l'Ente Nazionale Metano è stato sottoposto a gestione commissariale;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 493, con il quale è stato disposto l'aumento di capitale dell'Ente stesso;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per l'industria e il commercio e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 14 giugno 1948 è confermato, per altri sei mesi, nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente Nazionale Metano, il sig. dott. Alfredo Scaglioni.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1948

EINAUDI

LOMBARDO — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1948
Registro Industrie e commercio n. 1, foglio n. 263.
(4451)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948.

Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 1948, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso ad agente di cambio della Borsa valori di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 1948, con il quale sono stati nominati 21 agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la lettera 22 luglio 1948, con la quale il signor Zei Aristide di Corrado, compreso tra i 21 agenti di cambio nominati con il predetto decreto 10 luglio 1948, partecipa il suo irrevocabile ritiro dal concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda in data 23 luglio 1948 del rag. Falletti Mario di Pietro, che segue immediatamente in graduatoria il predetto Zei Aristide, intesa ad ottenere, in relazione alla vacanza come sopra determinatasi, la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Riconosciuta la opportunità di coprire il posto resosi vacante nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Torino, mediante la nomina del rag. Falletti Mario di Pietro, che occupa il 22° posto della graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Torino del sig. Zei Aristide, che ha dichiarato il suo irrevocabile ritiro dal concorso indetto per detta Borsa.

Art. 2.

Il rag. Falletti Mario di Pietro è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, in sostituzione del predetto sig. Zei Aristide di Corrado.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1948
Registro Tesoro n. 9, foglio n. 257. — INGARRICA

(4441)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1948.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago Caldonazzo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Trento in data 30 dicembre 1946, n. 37160/III/b, col quale fu riconosciuto a favore del sig. Dalmeri Ninfo fu Giovanni il possesso del diritto esclusivo di pesca su una parte del lago di Caldonazzo;

Visti tutti i documenti riguardanti tale riserva di pesca;

Concorrendo le condizioni volute dalle vigenti leggi sulla pesca;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del Prefetto della provincia di Trento n. 37160/III/b in data 30 dicembre 1946, è riconosciuto a favore del signor Dalmeri Ninfo fu Giovanni, il possesso del diritto esclusivo di pesca sulla parte del lago di Caldonazzo costituita dalle pp. ff. 1297/1, 1297/2, 1297/4 e 1297/5 in P. T. 252 del C. C. di Ischia.

Restano salvi i diritti derivanti dalla sentenza 22 aprile 1899 del tribunale di Trento, confermata dalla i. r. Suprema corte di giustizia di Vienna con sentenza 6 dicembre 1899 ai frazionisti di Ischia, San Cristoforo e Castagnè, di esercitare in tutta la predetta porzione del lago la pesca tanto con l'amo a piede asciutto, quanto con le reti a forma di grada, bertovello e schiavola, inoltrandosi nell'acqua a seconda che il livello lo comporta, escluso però sempre l'uso di barche.

Restano parimenti salvi i diritti derivanti ai signori Maria Chimelli vedova Rampa del fu Luciano, Virginio Grillo fu Ruggero, Luisa Gentilini fu Giuseppe e Monauni Daria, Laura ed Ivo di Tullio, dalla intavolazione della part. e. dif. 199 in B. T. 63 C. C. di Ischia, di tenere una barca per ciascuno di essi proprietari e di esercitare la pesca con l'amo a strascico (tirlindana) nella parte del lago di Caldonazzo costituita dalla p. f. 1297/1 in P. T. 252.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1948

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 21, foglio n. 101.

(4356)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1948.

Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1161, concernente il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai e l'approvazione del relativo statuto;

Visti i decreti 3 settembre 1946, 1° luglio, 29 settembre 1947, 25 gennaio e 13 luglio 1948, con i quali il dottor Severino Parascenzo è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente sopradetto e successivamente riconfermato nella carica;

Ritenuta la necessità di prorogare i poteri del sopradetto commissario;

Decreta:

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1948 i poteri del commissario straordinario dell'Ente nazionale di assistenza per i venditori ambulanti e giornalai nella persona del dott. Severino Parascenzo.

Roma, addì 29 settembre 1948

Il Ministro: FANFANI

(4440)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO DELL'ALIMENTAZIONE 25 settembre 1948.

Abrogazione del decreto commissariale 12 agosto 1947 recante disposizioni per l'incremento della produzione dello zucchero.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 838;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 411;

Ritenuta la opportunità di abrogare, a seguito del conseguito miglioramento della situazione saccarifera, le norme limitative dell'utilizzazione delle barbabietole da zucchero di cui al proprio decreto in data 12 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 14 agosto 1947, recante disposizioni per l'incremento della produzione dello zuchero;

Decreta:

Art. 1.

E' abrogato il decreto commissariale 12 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 14 agosto 1947, recante disposizioni per l'incremento della produzione dello zucchero.

Art. 2.

Il presente decreto entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1948

L'Alto Commissario: ROCCHI

(4452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	146346	200 —	*Di Manzo* Francesco fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa ved. *Di Manzo* Gaetano, dom. a Napoli.	*Di Manso* Francesco fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa ved. *Di Manso* Gaetano, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	510583	693 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	196950	1.260 —	Boario Luigia fu Innocenzo, moglie di Malpansuto Giuseppe, con usufrutto vitalizio a Boario Stefano fu Innocenzo e Borgnino *Tersilla* fu Carlo, moglie di Boario Stefano.	Come contro, con usufrutto a Boario Stefano fu Innocenzo e Borgnino *Maria Catterina Tersilla*, ecc., come contro.
Id.	234305	231 —	Lanzillotto Giuseppina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ricchiuti *Addolorata* fu Giuseppe, dom. a Manduria (Taranto).	Lanzillotto Giuseppina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Ricchiuti *Addolorata o Maria Addolorata*, ecc., come contro.
Id.	123709	1890 —	Muratore Ercole fu Pietro, dom. a Poona (India), con usufrutto ad Arese *Laura* fu Sebastiano ved. Muratore Pietro.	Come contro, con usufrutto ad Arese *Maria Cattarina Teresa*, ecc., come contro.
Id.	125231	1179,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	130983	875 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	56294	350 —	Fiorentino Carmela di Vito, maritata *Salvatore Di Levo* di Antonio, dom. a Positano (Salerno).	Fiorentino Carmela fu Vito, maritata *Di Leva Giuseppe* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	129295	525 —	Fiorentino Carmela di Vito, moglie di *Giovanni Giuseppe Di Levo*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	164325	577,50	Martino Marianna fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ruatta *Maddalena* fu Domenico ved. Martino, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Martino Marianna fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Ruatta *Maria Maddalena*, ecc., come contro.
Id.	305878	98 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	116974	24,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	164323	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	180308	1.176 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	305879	294 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	116972	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	776657	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	790759	497 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	790757	1.487,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	774012	493,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	776655	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	645344	147 —	*Santamaria Maria* Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Bonica Caterina ved. *Santamaria* Giuseppe.	*Santa Maria* Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Bonica Caterina ved. *Santa Maria* Giuseppe.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	806271	861 —	Reggiardo *Federico* fu Gerolamo, dom. a Crocefieschi (Genova), ipotecata per cauzione.	Reggiardo *Angelo Federico*, ecc., come contro.
Id.	364350	437,50	Candelo Giovanna fu Giuseppe, moglie di Bessone *Lorenzo*, dom. a Boves (Cuneo).	Candelo Giovanna fu Giuseppe, moglie di Bessone *Giuseppe Epifanio*, ecc., come contro.
Id.	406526	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	745722	157,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	655681	280 —	Casella *Angelina* di Vincenzo, moglie di Rossi Domenico, dom. a Boscotrecase (Napoli), vincolata.	Casella *Maria Angela*, ecc., come contro.
Id.	210261	525 —	Bezzi *Felicita* di Pietro, moglie di Falcone Luigi, dom. in Alessandria.	Bezzi *Maria Cattarina Felicita*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	402123	350 —	Genesi *Mercedes* fu Filippo, moglie di Neuschüler Massimiliano, dom. a Torino.	Genesi *Rosa Mercedes*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	166355	1.050 —	Profumo *Alice* di Raffaele, moglie di Merello Giacomo di Matteo, dom. in Genova, vincolata.	Profumo *Maria Antonia Nicoletta Alice*, ecc., come contro.
Id.	723864	490 —	Lanata *Stefano Ignazio* fu Luigi, dom. a Chiavari (Genova).	Lanata *Ignazio Michelangelo Stefano* fu Luigi, dom. a Chiavari (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	240905	1.050 —	Iaccazio Elena di Alessandro, nubile, dom. a Torino, vincolata come dote militare per il matrimonio da contrarsi dalla titolare con Badalla *Enzo* di Adolfo.	Come contro, vincolata come dote militare per il matrimonio da contrarsi dalla titolare con Badalla *Vincenzo* di Adolfo.
Cons. 3,50 % (1906)	852902	52,50	Cartisano Francesco, *Antonina* e Domenica, nubili, Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Iacopino Giuseppa di Giacomo ved. Cartisano *Fortunato*, dom. a Brooklyn (U.S.A.) tutti fu *Fortunato* ed eredi indivisi di Cartisano Domenico fu Fortunato, con usufrutto a Iacopino Giuseppa di Giacomo ved. Cartisano *Fortunato*.	Cartisano Francesco, *Antonia* e Domenica, nubili, Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Iacopino Giuseppa di Giacomo ved. Cartisano *Domenico*, domiciliato a Brooklyn (U.S.A.) tutti fu *Domenico* ed eredi indivisi di Cartisano Domenico fu Fortunato, con usufrutto a Iacopino Giuseppa di Giacomo ved. Cartisano *Domenico*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4151)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Santa Lucia di Piave, Mareno, Cimadolmo, Maserada e Spresiano (Treviso).

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Treviso, della estensione di ettari 1.800 compresa nei comuni di Santa Lucia di Piave, Mareno, Cimadolmo, Maserada e Spresiano, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: la vicinale al punto d'incontro che a 1 km. a oriente di casa Vendrame incontra la vicinale adducente alla Casa Tonon, segue verso est fino a Zandonadi e lungo l'argine in sinistra del Piave arriva a Cimadolmo e seguendo la vicinale sul ciglione di sinistra del Piave arriva a Casa Giacomini;

ad *est*: da Casa Giacomini taglia il greto del Piave e seguendo i confini di proprietà dell'Amministrazione Basevi, passa a circa 400 metri ad est di Casa Casetta, indi a Casa Campion e per altro tratto di vicinale arriva a Cascina Lazzaris fino all'incontro del ciglione di destra del Piave;

a *sud*: dalla vicinale sul ciglione a est di Canale Priula per Casa Trentin; Casa Gemionite arriva al crocevia della Fornace di Maserada, prosegue la vicinale sul ciglione dell'argine destro del Piave fino al crocicchio a sud di Casa Forte;

a *ovest* da questo punto lungo la vicinale a oriente della comunale proveniente da Casa Masetto; segue l'anzidetta fino a un punto che tagliando da nord a sud rettilineamente il greto del Piave si congiunge al punto di partenza.

(4442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Messina è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale 24 luglio 1948, n. 4835; importo lire 1.367.793.

(4432)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Severo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Severo (Foggia) di un mutuo di L. 4.140.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4416)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro 24 Interno, foglio n. 114, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) di un mutuo di L. 480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Mnistero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4417)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bovino (Foggia) di un mutuo di L. 156.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4418)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Pesaro è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale 2 agosto 1948, n. 5417; importo L. 1.000.000.

(4431)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Livorno è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale 4 agosto 1948, n. 5561; importo L. 60.584.000.

(4433)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 25 settembre 1948, l'ing. Mario Quaglini è nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

(4445)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ad un posto di telefonista, con contratto a termine, della durata di cinque anni, presso il Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 277, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in guerra 1940-45, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, numero 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, riguardante provvedimenti in materia di tasse di bollo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, riguardante la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433; 17 luglio 1947, n. 734; 5 agosto 1947, n. 778; 27 novembre 1947, n. 1331, recanti provvedimenti economici nei riguardi degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 26 giugno 1928, n. 1831, contenente le norme relative all'assunzione, allo stato ed al trattamento del personale di commutazione telefonica dell'ex Ministero delle corporazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3348, recante abrogazioni e modificazioni di alcune norme contenute nel decreto suddetto;

Vista la nota n. 18666/12106.2.17.6/1.3.1 del 17 luglio 1948 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli per l'assunzione di un telefonista;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di telefonista, con contratto a termine della durata di cinque anni, presso il Ministero dell'industria e del commercio.

Al concorso possono partecipare anche le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali), via Molise n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale, o dal cancelliere, o dal pretore competente, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è protratto a 35 anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra del recente conflitto; per i partigiani combattenti per la lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, nonchè per i cittadini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885 e qer quelli di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

E' protratto a 39 anni per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per gli invalidi per la lotta di liberazione.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono, inoltre, elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, nonchè nei confronti del personale civile non di ruolo e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio;

2) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

3) certificato della competente autorità comunale, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato;

4) documento dal quale risulti che il candidato è in possesso della licenza della quinta classe elementare rilasciato dalla competente autorità scolastica su carta legale da L. 24, vidimato dal provveditore agli studi;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare; dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale; o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio debitamente legalizzata dalla competente autorità, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto alla dispensa o alla elevazione del limite massimo di età.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma o dal cancelliere del tribunale o dal segretario della procura della Repubblica di Roma.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 3) e 5), purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo, devono unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 4), 8), 10) e 11) del precedente art. 3, copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti che non sono sottoposti a procedimento penale, disciplinare e di epurazione e che non hanno mai riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 3, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 10) del precedente art. 3, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa.

I candidati invalidi di guerra devono provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera suddetta, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra devono provare tale loro qualità, i primi mediante certificato, redatto in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

Gli insigniti di medaglia al valor militare, di croce di guerra o di altre attestazioni di merito di guerra, nonchè i feriti in combattimento debbono provare tali loro qualità con la produzione dei relativi brevetti.

I partigiani combattenti per la lotta di liberazione, gli invalidi per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la lotta di liberazione, devono produrre apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I reduci dalla deportazione devono dimostrare tale loro qualità mediante attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso verrà nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e sarà composta:

a) da un funzionario di grado non inferiore al 6° (gruppo *A*), presidente;

b) da un funzionario di grado non inferiore all'8° (gruppo *A*);

c) da un funzionario di gruppo *C* non inferiore al grado 9°.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati idonei, sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, anche agli effetti della determinazione della idoneità.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà assunto con contratto a termine, della durata di cinque anni ed entro cinque giorni dall'invito che gli sarà fatto dovrà firmare il contratto ed assumere servizio. In mancanza sarà dichiarato rinunciatario.

Art. 11.

Al personale di commutazione telefonica sarà corrisposta la paga giornaliera di L. 266 (L. 8000 mensili) suscettibile di scatti in aumento, in misura non superiore ad un decimo, ogni cinque anni, tenuto conto dell'effettivo rendimento, con un massimo di quattro aumenti, oltre le indennità di carovita e di caropane dovute, ai sensi delle disposizioni vigenti.

La paga sarà gravata della trattenuta del 6 % a carico dell'impiegato per trattamento di previdenza stabilito dall'articolo 18 del regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838 e del rimanente 6 % a carico dell'Amministrazione.

Per tutto quanto non è esplicitamente previsto dal presente bando di concorso si osserveranno le norme di cui ai regi decreti nn. 1838 e 3348 del 1928 e quelle del regio decreto n. 2960 del 1923, nelle premesse citati, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1948
Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 244. — BRUNO

(4446)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.